

N. 3682/2020 r.g.a.c.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Aurelia D'Ambrosio	Presidente
dott. Michele Magliulo	Consigliere rel.
dott. Paolo Mariani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 4022/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 5/12.6.2020, vertente

TRA

GABRIELLA, codice fiscale

rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Caravella

E

INTESA SANPAOLO S.P.A.

APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI



I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 11/10/2012, Gabriella chiedeva all'allora Sezione distaccata di Frattamaggiore del Tribunale di Napoli di: *"1) accertare i gravissimi inadempimenti e le violazioni del TUIF, così come illustrati, commessi dalla convenuta nella mancata esecuzione degli ordini e nella gestione del conto corrente e deposito titoli e, per l'effetto, condannare quest'ultima, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 65.296,00 a titolo di risarcimento per danno emergente nonché la somma di Euro 10.080,00 a titolo di risarcimento per lucro cessante o, per completezza difensiva, a quella diversa somma che dovesse risultare, e sino al soddisfo, nonché degli interessi anatocistici a decorrere dalla domanda o, per mera completezza difensiva, a quella diversa somma che dovesse accertarsi; 2) condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali da liquidarsi anche in via equitativa, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma liquidata via via rivalutata a decorrere dalla data del mancato addebito degli ordini default (28 dicembre 2011), o da quella diversa data che dovesse risultare, e sino al soddisfo; 3) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre iva e cpa e rimborso spese generali"*.

La Banca convenuta si costituiva in data 29 marzo 2013 deducendo l'infondatezza della domanda, non potendo essa ritenersi responsabile dei danni lamentati dall'attrice, e chiedendone l'integrale rigetto.

Nel corso dell'istruttoria venivano escussi alcuni testimoni ed espletata una c.t.u. da parte del dott. Michele Iannaccone, dopodiché, con la sentenza



innanzi indicata, il Tribunale ha così provveduto: <1) *Rigetta la domanda proposta da Gabriella*; 2) *condanna parte attrice al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 7795,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge*; 3) *dispone che le spese di ctu, come liquidate nel corso del giudizio, siano sopportate in via definitiva da parte attrice*>».

Con atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC il 28.10.2010 la Gabriella ha convenuto in giudizio la Intesa Sanpaolo S.p.A. quale avente causa del Banco di Napoli S.p.A. convenuto nel giudizio di primo grado, censurando sotto vari profili la sentenza gravata e rassegnando le seguenti conclusioni: “*Dichiarare viziata in fatto ed in diritto la sentenza n. 4022/202 (rep. n. 5501/2020) del Tribunale di Napoli – dodicesima sezione civile G. Unico dott.ssa Luigia Stravino, datata 5 giugno 2020, depositata in cancelleria in data 12 giugno 2020 e comunicata in pari data, non notificata, nella causa inter partes, iscritta al n. 86 104/2012 di R.G., e vedere, di conseguenza e priva sua integrale riforma: 1) accertati i gravissimi inadempimenti e le violazioni del TUIF, così come illustrati, commessi dall’allora Banco di Napoli s.p.a. nella mancata esecuzione degli ordini e nella gestione del conto corrente e deposito titoli e, per l’effetto, condannare l’Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Banco di Napoli), a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento in favore della Signora della somma di Euro 66.600,65 a titolo di risarcimento per danno emergente così come determinato dal C.T.U. nonché la somma di Euro 5.986,44 a titolo di risarcimento per lucro cessante emergente così come determinato dal C.T.U. o, per completezza difensiva, a quella diversa somma che l’On.le Collegio vorrà determinare, e sino al soddisfo, nonché degli interessi anatocistici a decorrere dalla domanda o, per mera*



completezza difensiva, a quella diversa somma che dovesse accertarsi; 2) porre definitivamente a carico della Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Banco di Napoli s.p.a.) le spese della C.T.U.; 3) condannare la Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Banco di Napoli s.p.a.) al pagamento in favore della Signora delle spese, anche generali, e competenze del doppio grado di giudizio, gravati di I.V.A. e .C.P.A. come per legge”.

Nel costituirsi in giudizio la Intesa Sanpaolo S.p.A ha contestato tutto quanto dedotto e richiesto da controparte perché inammissibile ed infondato, e, nel riportarsi e ribadire tutte le difese ed eccezioni proposte in primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.

Esaurita l'attività prevista dall'art. 350 c.p.c., la Corte di Appello, dopo alcuni rinvii per esigenze d'ufficio, ha introitato la causa a sentenza con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'appello è parzialmente fondato e deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione.

1. La vicenda oggetto della pretesa attorea riguarda, in sintesi, la richiesta avanzata dalla di prenotazione di obbligazioni del Banco di Napoli a tasso variabile 28.12.2011 – 28.12.2016 ISIN IT0004781362 per € 160.000,00 e di obbligazioni della Banca a tasso variabile 28.12.2011 – 28.12.2013 ISIN IT0004781370 per € 200.000,00. La prenotazione dei titoli *de quibus* non era andata a buon fine, posto che, secondo la giustificazione addotta dall'istituto di credito, dopo l'accettazione della prenotazione delle obbligazioni a due anni per € 200.000,00, era stata invece bloccata dal sistema l'operazione della successiva prenotazione



delle obbligazioni quinquennali per € 160.000,00, essendo stata evidenziata l'inadeguatezza dell'ordine per concentrazione.

2. Il giudice di prime cure, dopo un'ampia disamina dei principi regolatori della materia, ha rilevato che, nella fattispecie, non vi è prova di un ordine scritto di acquisto dei titoli in questione ed ha escluso qualsiasi inadempimento della Banca degli obblighi incombenti sull'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento. In tal senso, il Tribunale ha osservato che, alla luce anche dell'art. 2.1 del contratto di negoziazione stipulato *inter partes*, l'operazione non avrebbe potuto perfezionarsi ove la Banca avesse valutato come non adeguata quella richiesta dal cliente, così come verificatosi nella vicenda in esame, ed inoltre che la era libera di disporre delle somme depositate presso l'istituto di credito, sicché è stata una sua libera scelta, frutto di una valutazione personale, sia quella di disinvestire il precedente titolo detenuto presso la Banca Monte Paschi di Siena, sia quella di chiudere il conto intrattenuto presso il Banco di Napoli solo in data 29.5.2012.

Parte appellante ha dedotto che deve configurarsi una responsabilità precontrattuale della Banca, in violazione della regola di cui all'art. 1337 c.c. che impone anche di astenersi da comportamenti maliziosi e scorretti, e di fornire alla controparte ogni informazione rilevante ai fini della stipulazione del contratto. Nel caso concreto, la riponendo ragionevole affidamento sulla conclusione dell'operazione così come prospettata, ossia la sottoscrizione delle due obbligazioni proposte dalla Banca nelle singole quantità ordinate, si era attivata per organizzare la provvista impiegando l'intera somma disinvestita in BTP e trasferita da MPS. Il profilo di responsabilità della Banca che, ad avviso dell'appellante, sarebbe stato completamente trascurato dal primo giudice consiste quindi



nella violazione della diligenza professionale richiesta alla Banca, avendo essa proposto una operazione non adeguata senza prima avvertire di ciò l'attrice e così inducendo quest'ultima a smobilizzare un BTP da altro istituto di credito per reperire la provvista necessaria per l'operazione proposta dalla società appellata.

L'assunto difensivo dell'appellante risulta condivisibile.

3. Deve, anzitutto, farsi riferimento alla disposizione di carattere generale che disciplina la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ossia l'art. 21 t.u.f. il quale prescrive che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, i soggetti abilitati devono:

<a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati>.

Pertanto, il D.Lgs. n. 58 del 1998 stabilisce espressamente che gli intermediari siano tenuti ad agire nell'interesse dei clienti (v. art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. cit.), acquisendo da questi ultimi le informazioni necessarie ed operando in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (v. art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit.).

Il regolamento di attuazione individua, poi, gli oneri di condotta posti a carico degli intermediari finanziari che si distinguono tradizionalmente in due tipologie:

- obblighi di informazione attiva, che si sostanziano nell'obbligo di informare il cliente in ordine ai vari profili di rischio dell'investimento;
- obblighi di informazione passiva, che si sostanziano nel dovere di acquisire dallo stesso notizie in ordine alle sue caratteristiche di investitore e, in particolare, circa il suo grado di propensione al rischio, la sua



esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento (cfr. Cass. 31/03/2021, n.8997; Corte appello Bari 12/01/2022, n.47). In particolare, quanto a quest'ultima tipologia di obblighi, va precisato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. e), reg. Consob n. 11522 del 1998, gli intermediari *"acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire"* e, ai sensi dell'art. 28, comma 1, reg. cit., *"prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore."*

Anche gli obblighi di informazione cd. attiva sono disciplinati meticolosamente. In particolare, ai sensi dell'art. 26 reg. Consob n. 11522 del 1998, gli intermediari devono *"b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3"*. Inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 2, reg. cit., gli intermediari *"non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o*



disinvestimento". Ancora, ai sensi dell'art. 29, comma 1, reg. cit., gli stessi intermediari "si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione", con la specificazione ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, reg. cit. che "ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

Il requisito della completezza delle informazioni connota, dunque, in termini funzionali queste ultime, perché si tratta di informazioni che devono servire a garantire il compimento di scelte di investimento consapevoli da parte del cliente. Gli intermediari devono, infatti, sempre e comunque fornire, in maniera chiara ed intellegibile, tutte le informazioni previste dall'art. 28, comma 2, reg. Consob 11522 del 1998 prima di compiere qualsiasi operazione d'investimento, adeguata o non adeguata. (Cass. 15/03/2016, n.5089).

Infine, i criteri di riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità promosse in tema di intermediazione finanziaria sono distribuiti nel senso che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento da parte dell'intermediario delle obbligazioni scaturenti dal contratto di



intermediazione e a fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta dalla normativa di settore (Cass. 20/03/2023, n.7932; n. 14335/19).

5. Tanto premesso, è pacifico, in punto di fatto, che, secondo la ricostruzione operata nella stessa sentenza impugnata, alla fine di giugno 2011, la filiale di Frattamaggiore del Banco di Napoli, nella persona di Anna Infantocci, aveva contattato Francesco Del Prete, cliente della Banca e marito dell'attrice Gabriella proponendogli di sottoscrivere titoli obbligazionari emessi dalla stessa Banca, in collocazione il 28 dicembre, allegando una mail con le schede dei prodotti. Il Del Prete, poi, aderiva alla proposta con l'intenzione però di far sottoscrivere le obbligazioni dalla moglie, l'odierna attrice-appellante, la quale, a tal fine, decideva, con ordine del 2.12.2011, di disinvestire la somma di € 350.000,00 che aveva in titoli di Stato – precisamente BTP al 4,75% set 2016 – sulla filiale di Frattamaggiore della BMPS. In data 6.12.2011, il Del Prete, nel confermare alla Infantocci che la moglie era interessata a sottoscrivere le obbligazioni, le inviava anche la copia della carta d'identità di quest'ultima. Poiché la non era cliente del Banco di Napoli, si rese necessario stipulare preventivamente in data 19.12.2011 un contratto di negoziazione e deposito amministrato nonché un contratto di conto corrente sul quale in data 20.12.2011 la versò l'importo di € 360.00,00 a mezzo assegno bancario. Nel dare seguito alla prenotazione, dopo l'accettazione delle obbligazioni a due anni per € 200.000,00, l'operazione relativa alle



obbligazioni a cinque anni per € 160.000,00 venne bloccata dal sistema in quanto, a dire della Banca, era stata evidenziata *“l’inadeguatezza dell’ordine per eccessiva concentrazione”*.

E’, invece, controverso quando la Infantocci avesse informato il Del Prete e la dell’esito negativo dell’operazione, dal momento che la Banca assume che ciò sarebbe avvenuto nella stessa giornata del 20.12.2011 in cui il sistema aveva bloccato la prenotazione (come riferito anche dai testi Savino Ettore e Salvyuolo Enrico), mentre la sostiene che ebbe il riscontro dell’esito negativo della operazione in data 28.12.2011, posto che questa era la data di regolamento dell’emissione e solo dopo di essa poteva accorgersi che nessun addebito era stato fatto sul conto corrente.

La circostanza, invero, ad avviso della Corte risulta influente ai fini della decisione, posto che il nucleo essenziale dei fatti, come sopra pacificamente ricostruiti, è di per sé sufficiente a ravvisare la negligenza della Banca nella condotta tenuta nella vicenda in questione per le ragioni di seguito illustrate, a prescindere dall’individuazione del giorno in cui la fu poi avvisata del mancato perfezionamento dell’operazione.

6. L’appellata assume che l’investimento delle obbligazioni a cinque anni era stato bloccato dal sistema per *“inadeguatezza dell’ordine”* e non vi era stata alcuna violazione degli obblighi di diligenza e correttezza nascenti dal contratto di intermediazione mobiliare, vieppiù considerando che l’art. 21 del contratto di negoziazione, richiamato anche dal primo giudice, stabiliva che, ove la Banca avesse valutato come non adeguata un’operazione richiesta dal cliente, l’operazione non avrebbe potuto perfezionarsi.

Orbene, va evidenziato che la giustificazione fornita dal Banco di Napoli (ora Intesa San Paolo s.p.a.) non risulta in alcun modo documentata ma solo dedotta in maniera, peraltro, neppure sufficientemente chiara e precisa.



Difatti, a bene vedere, non risulta neppure chiarito sotto quale aspetto concreto l'operazione *de qua* sarebbe stata inadeguata, se oggettivamente per la "concentrazione" delle due operazioni o per incompatibilità rispetto alle caratteristiche soggettive di investitore della Anche nella lettera del 16.5.2012, di risposta al reclamo della il Banco di Napoli si limita a rappresentare genericamente l'esistenza di "*motivi ostativi*" all'esecuzione dell'ulteriore investimento; pure i testimoni Savino Ettore e Infantocci Anna, rispettivamente escussi alle udienze del 25.6.2015 e del 7.3.2016, hanno semplicemente riferito che l'operazione *de qua* era stata "*bloccata dal sistema per concentrazione*", senza precisare le ragioni concrete di tale motivazione né rappresentare l'eventuale inadeguatezza della operazione stessa.

Tali carenze appaiono ancor più rilevanti se si considera la possibilità, in via alternativa, di frazionare le due operazioni o di eseguire un investimento seppur inadeguato per il cliente fornendo tutte le informazioni necessarie secondo i principi innanzi indicati, anche forzando eventualmente il sistema. Significativo, in tal senso, è che, secondo la stessa Infantocci, sarebbe stato invece fattibile l'investimento successivamente da lei proposto e rifiutato dalla investimento che sarebbe stato addirittura più redditizio del primo.

E poiché la mancata esecuzione dell'investimento costituisce una evidente violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, nonché dell'obbligo di adempimento del rapporto contrattuale sorto tra le parti, era la Banca tenuta a giustificare tale violazione comprovando, in modo rigoroso e puntuale, l'impossibilità di dare attuazione all'ordine per ragioni ad essa non imputabili.



Senonché, anche a voler ritenere che l'inadeguatezza dell'operazione sia stata il motivo della mancata esecuzione dell'operazione, è evidente che il funzionario dell'istituto bancario avrebbe dovuto preventivamente informare la della asserita "concentrazione" e "inadeguatezza" dell'investimento, accertandosi tempestivamente se le operazioni da esso proposte sarebbero state eseguibili o meno, e, quindi, non arrivare al punto di recarsi presso l'abitazione della predetta e procedere, poi, alla sottoscrizione dell'operazione senza prima verificarne la praticabilità, come esattamente osservato dall'appellante. Non è pertinente il richiamo all'art. 21 del contratto di negoziazione, su cui pure ha insistito la difesa dell'appellata, posto che esso si riferisce al caso in cui la richiesta di investimento provenga dal cliente e non anche alla diversa ipotesi, quale quella in esame, in cui è lo stesso istituto di credito a proporre al cliente un investimento.

La Banca, comunque, vuoi nella fase iniziale della proposta vuoi nella successiva predisposizione della documentazione necessaria per procedere alla sottoscrizione delle obbligazioni, aveva l'obbligo di informare preventivamente la di tutte le caratteristiche dell'investimento offerto; obbligo che sussisteva anche se l'investimento fosse stato solo "prenotato" e poi pervenuto alla fase attuativa, a prescindere quindi anche dall'esistenza o meno di un ordine di acquisto in forma scritta.

Né può dubitarsi del fatto che tra le informazioni che la Banca doveva fornire vi era, *in primis*, quello dell'adeguatezza e della fattibilità dell'investimento medesimo: tali specifici obblighi da un lato rientrano tra i doveri di correttezza e buona fede che regolano la fase delle trattative ex art. 1337 c.c. e, quindi, tra le informazioni che le parti devono sempre rappresentare rispetto al contratto che si intende concludere, dall'altro



deriva anche dal contratto di negoziazione avente ad oggetto la consulenza e l'assistenza del cliente in tutte le fasi dell'investimento.

La Banca, invece, ha omesso di accertare il fondamentale dato della eseguibilità della prestazione durante tutte le fasi della trattativa e – giova ribadire – finanche al momento dell'esecuzione dell'investimento, tant'è che la Infantocci ha riconosciuto di aver avuto contezza dell'impossibilità di procedere all'operazione solo per il blocco del sistema informatico.

7. Rileva, altresì, la Corte che le cause del mancato completamento dell'operazione non erano imprevedibili ma perfettamente conoscibili da parte della Banca attraverso quella preventiva attività di acquisizione informativa delle caratteristiche del prodotto finanziario e di quelle soggettive dell'investitore. La Banca ha rappresentato di aver effettuato la profilatura della come imposto dal TUF, e in quella sede avrebbe certamente potuto e dovuto accertare che l'investimento proposto alla predetta non era “adeguato” per la natura delle due operazioni ovvero per le sue caratteristiche di investitore.

L'istituto bancario appellato, dunque, è responsabile dell'esito negativo dell'operazione, in quanto era in condizione di evitare tale esito nel caso in cui avesse rispettato quegli obblighi informativi e di correttezza che ricadevano sull'istituto medesimo nei confronti della parte destinataria dell'offerta di investimento.

In tale contesto, allora, non può ritenersi che il disinvestimento operato dalla del BTP da lei sottoscritto presso altra Banca sia stato soltanto il frutto di un'autonoma scelta della predetta, basata su una valutazione del tutto personale, come tale a sé sola imputabile. E' evidente, difatti, che tale scelta era stata viziata dalla convinzione, ragionevolmente indotta dall'illegittima condotta della Banca, di poter effettuare quell'investimento



dalla stessa prospettato come praticabile, e, pertanto, dall'affidamento ingenerato dalla proposta dell'istituto di credito.

Non può dubitarsi, poi, del fatto che il disinvestimento del BTP da parte della fosse stato operato per procurarsi la provvista necessaria ad eseguire l'investimento in questione. Ciò risulta sia dalla successione logico-temporale dei fatti, dato che, come sopra esposto, il disinvestimento si colloca agli inizi di dicembre – ossia pochi giorni prima dell'avvio da parte del Banco di Napoli della procedura necessaria allo sottoscrizione delle obbligazioni, sia dalla sostanziale corrispondenza dell'ammontare del disinvestimento, pari a € 350.000,00, con quello delle obbligazioni proposte dalla Banca, pari a complessive € 360.000,00. Del resto, non vi è stata una specifica negazione del nesso di causalità esistente tra la decisione di disinvestire il BTP e quella di sottoscrivere le obbligazioni proposte dal Banco di Napoli.

Del tutto neutre, poi, sono le circostanze dedotte dall'appellata relative al rifiuto della di procedere vuoi all'investimento alternativo proposto dal Banco di Napoli vuoi alla conferma anche delle obbligazioni per € 200.000,00 che erano state regolarmente accettate dal sistema. Tale rifiuto appare pienamente giustificato e ragionevole, perché intervenuto dopo che la Banca aveva dimostrato di non essere stata in condizioni di rispettare la proposta relativa ad una parte delle obbligazioni, così determinando una legittima perdita di fiducia da parte della nell'operato della Banca stessa. Inoltre, non è stato in alcun modo chiarito quale fosse l'investimento sostitutivo che sarebbe stato prospettato dalla Infantocci (lo stesso funzionario che si era occupato di tutta la pratica in questione esitata negativamente), così da poter verificare le caratteristiche e la redditività



dell'investimento medesimo, e, di conseguenza, l'asserita illegittimità del rifiuto da parte dell'appellante.

Ricapitolando, sussiste la responsabilità della Banca appellata per aver proposto prima e tentato di far sottoscrivere poi, alla un prodotto finanziario che la stessa non avrebbe potuto eseguire, così ingenerando negligenza l'affidamento erroneo sulla conclusione dell'operazione proposta e provocando la scelta della predetta di disinvestire la somma necessaria per procedere a quell'operazione.

8. Deve, allora, passarsi alla quantificazione dei danni subiti dalla per effetto di questo disinvestimento.

Al riguardo, è stata espletata in primo grado una consulenza contabile d'ufficio dal dott. Michele Iannaccone il quale ha elaborato, su indicazione del giudice istruttore, vari prospetti alternativi. Tra questi, l'unico che risulta pertinente alla ricostruzione dei fatti sopra operata e consequenziale alla condotta tenuta dalle parti, è quello di cui al quesito n. 2 prima ipotesi.

Infatti, la perdita subita dall'attrice deriva dall'aver proceduto alla vendita del BTP in data 2.12.2011, cioè prima della sua naturale scadenza, tenendo conto poi del possibile riacquisto cd. riparatore dello stesso titolo alla data del 29.5.2012, utilizzando la somma di € 360.000,00. L'ausiliare del giudice, cioè, ha proceduto a stimare il differenziale tra – per un verso - l'ipotesi che il BTP fosse stato tenuto fermo fino alla sua scadenza, con l'aggiunta delle cedole maturate e scadute durante la vita del titolo, e - per altro verso - la inferiore redditività di un investimento nello stesso titolo alla data del 29.5.2012, trattenuto fino alla sua scadenza. Questo calcolo è quello che consente di monetizzare, in modo tendenzialmente omogeneo, le conseguenze negative che la ha subito per aver disinvestito il titolo omettendo di percepirne gli interessi, decurtate dagli utili che ella avrebbe



ricevuto dal predetto reinvestimento, essendo ragionevole presumere che l'istante si sarebbe orientata per lo stesso tipo di operazione finanziaria.

Correttamente, poi, il c.t.u. ha espresso i valori al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%, applicabile alle cedole ed all'eventuale plusvalenza *“onde evitare, nell'ipotesi di un riconoscimento dell'istante di un lucro cessante, l'applicazione delle imposte su un valore già decurtato di una imposta mai applicata”* (pag. 4 della relazione).

Il risultato finale cui è pervenuto il consulente è stato di € 21.961,44 che, pertanto, stante anche la mancata contestazione specifica da parte dell'appellata del calcolo operato dal dr. Iannaccone, deve pienamente condividersi, con la conseguenza che può quantificarsi in detta somma il danno subito per effetto dell'anticipato disinvestimento del BTP presso il BPMS ed il mancato investimento nelle obbligazioni offerte dal Banco di Napoli.

9. Non si ritiene, invece, di riconoscere anche l'altro pregiudizio richiesto dall'attrice a titolo di danno emergente, costituito dalla maggiore remunerazione che la somma di € 360.000,00, giacente sul c/c del Banco di Napoli, avrebbe avuto applicando il tasso medio ed i costi di gestione più favorevoli praticati dalle Banche per il periodo 20.12.2011 – 29.5.2012 ovvero in un prodotto del tipo cd. conto deposito.

Sul punto, difatti, deve osservarsi che il mantenimento della somma di € 360.000,00 sul conto del Banco di Napoli è stato – questo sì – il frutto di una scelta del tutto volontaria della la quale avrebbe potuto agevolmente trasferire la somma su altri conti regolati da condizioni più vantaggiose, ben prima dei 5 mesi intercorsi tra l'operazione fallita e la chiusura del conto corrente.



Tale scelta è stata pienamente libera e, al contrario di quella precedente di disinvestire il BTP, non è stata causata dal comportamento illegittimo della Banca che, ovviamente, non poteva interferire sulla giacenza della somma presso il suo conto corrente e non ha, perciò, contribuito a determinare il danno reclamato dall'attrice. Peraltro, l'obiezione della Banca che pure ha evidenziato tale circostanza, sebbene non connotandola di esplicita qualificazione giuridica, sarebbe anche idonea a concretare l'ipotesi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., che impone al giudice di eliminare il danno imputabile eziologicamente al danneggiante ma che avrebbe potuto essere impedito, senza rilevanti e gravosi sacrifici, dal diligente intervento del danneggiato.

10. In conclusione, l'appello va accolto parzialmente, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a., già Banco di Napoli s.p.a., deve essere condannata a pagare a Gabriella la somma di € 21.961,44, oltre gli accessori come richiesti, ossia gli interessi legali dalla domanda spiegata in primo grado.

L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma - totale o parziale - della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. Nel procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, va tenuto presente, tuttavia, l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno



quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame.

Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, all'impegno difensivo svolto ed all'esito della lite, risulta congruo applicare i valori medi dello scaglione relativo alla minor somma oggetto di condanna (da € 5.201 a € 26.000) sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo la liquidazione operata in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria in appello non concretamente tenutasi.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 4022/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 5/12.6.2020, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. a pagare a Gabriella, per la causale precisata in motivazione, la somma di € 21.961,44, oltre gli interessi legali dall'11.10.2012 al soddisfo;
- 2) condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. al pagamento, in favore di Gabriella, delle spese processuali che si liquidano, per il primo grado, in € 530,00 per esborsi e € 5.077,00 per compenso professionale, nonché, per il secondo grado, in € 1.165,00 per esborsi e € 3.966,00 per compenso professionale, oltre – per entrambi i gradi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa se dovute come per legge. Pone, infine, a carico della società appellata anche le spese della c.t.u. espletata in primo grado.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

Il Consigliere estensore

Il Presidente



dr. Michele Magliulo

dr.ssa Aurelia D'Ambrosio

